

In house, danno erariale contestabile anche al collegio sindacale

Stefano Pozzoli

Anche i membri del collegio sindacale, in una società in house, sono soggetti allo scrutinio della Corte dei conti per danno erariale. Così la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, con sentenza n. 31/2025, che si esprime su un caso di risarcimento del danno erariale derivante dall'indebita corresponsione di rimborsi di spese di trasferta in una società in house al presidente del consiglio di amministrazione.

È da sottolineare, invece, che dal coinvolgimento nella vicenda, dopo la fase istruttoria, viene stralciata la società di revisione, mentre il Procuratore generale ritiene di mantenere aperte le posizioni di danno erariale per i rimborsi spese, addebitato al presidente della società, in via principale e a titolo di dolo, e in via sussidiaria al responsabile della segreteria e al collegio sindacale.

Al di là del merito della vicenda, la questione più interessante è la competenza della Corte dei conti sull'organo di controllo. In effetti il Tusp non richiama esplicitamente il collegio per quanto riguarda la responsabilità erariale. La tesi della difesa, infatti, è che a seguito dell'introduzione del Tusp non sussista la giurisdizione contabile per i membri del collegio sindacale di società a partecipazione pubblica, perché nell'articolo 12 non viene richiamata la giurisdizione del giudice contabile, espressamente prevista solo per gli amministratori e i dipendenti.

Per la Corte, però, l'eccezione è infondata: «Per una società in house, (...) non rileva in alcun modo la distinzione tra organi di amministrazione e di controllo, atteso che sussiste in ogni caso un rapporto di servizio tra tutti gli organi sociali e l'ente societario».

In merito, si trova conferma anche in autorevole giurisprudenza, per la quale, «la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing» (Cassazione, Sezioni unite, 7284/2020 e 567/2024), nella specie senz'altro sussistenti».

Il Tusp, in sostanza, stabilisce che gli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica sono assoggettati alle azioni civili per *mala gestio*, ma resta ferma la giurisdizione contabile in caso di danno erariale (e cioè cagionato alle società in house, poiché queste sono considerate parte della Pa).

Nel merito, secondo la Corte, «non risulta che l'organo di controllo abbia espletato alcun riscontro o verifica sull'andamento delle spese inerenti alle indennità e rimborsi spettanti agli amministratori, con conseguente realizzazione di una condotta omissiva che ha indubbiamente concorso, seppure solo in parte, alla realizzazione del contestato comportamento dannoso».

I sindaci avrebbero dovuto verificare la correttezza dell'operato della società, «con la conseguenza che i controlli, anche a campione, in ordine a specifiche tipologie di spese e alla correttezza delle procedure interne spettavano al collegio sindacale e non già alla società di revisione, cui competeva un ruolo di controllo sul bilancio».

Il collegio avrebbe dunque dovuto vigilare sul comportamento degli amministratori che nel caso dei rimborsi spese si trovano in conflitto di interesse e «tale condotta omissiva appare censurabile sotto il profilo della colpa grave perché risulta essersi protratta per un periodo considerevole, sicché denota un grave deficit nell'esercizio delle competenze e prerogative spettanti all'organo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA